

CCLXXXVIII.

TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazione* (pag. 9917) — *Presentazione di relazioni* (pag. 9917, 9923) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1906 al 1910 »* (N. 711, 760, 806, 807) parlano i senatori *Levi Ulderico* (pag. 9918), *Bettoni*, relatore (pag. 9918) e il ministro del tesoro (pag. 9921) — *Gli articoli sono approvati senza discussione* — *Proposta del senatore Mazziotti sull'ordine del giorno* (pag. 9923) — *È approvato senza discussione il disegno di legge: « Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini »* (N. 689) (pag. 9946) — *Nella discussione delle relazioni della Commissione per il regolamento interno del Senato* (N. CLXIII e CLXIV - Documenti) parlano i senatori *Blaserna* (pag. 9948), *Arcoleo* (pag. 9948, 9949) e *Levi* (pag. 9949) — *Le proposte della Commissione sono approvate* — *Risultato di votazione* (pag. 9959).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. I figli del defunto senatore Vacchelli si dichiarano molto grati al Senato per la commemorazione fatta in quest'Aula del loro genitore e per le condoglianze loro inviate.

Presentazione di relazioni.

BETTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Sistemazione della sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito », approvato ieri per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione dei seguenti disegni di legge: « Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908, 1908-909 e 1909-910 ». (Numeri 711, 760, 806, 807).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-10.

Siccome per questi disegni di legge vi è una sola relazione, si aprirà su di essi una sola discussione.

Prego il senatore, segretario, di dar lettura dei disegni di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampati N. 711, 760, 806, 607*).

È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Levi.

LEVI ULDERICO. Ho chiesto facoltà di parlare su questi disegni di legge, non sembrandomi nè giusto, nè utile il lasciar passare sotto silenzio il ponderoso lavoro che ci presenta la nostra Commissione di finanze e per essa il solerte e diligente relatore onor. Bettoni, intorno ai consuntivi dell'Amministrazione dello Stato pel quadriennio 1906-1910.

Non è davvero mia intenzione di tediare i colleghi, che avranno tutti letto il documento, con una disamina di cifre, di confronti, anche perchè tanto riuscirebbe inutile quanto intempestiva.

Ma, rilevata l'importanza del lavoro compiuto dal relatore, mi limiterò ad accennare ad alcune assennatissime osservazioni, che nel lavoro stesso sono profuse, specialmente a proposito: 1° degli inconvenienti che sorgono dal ritardo nell'esame dei consuntivi, dei quali a tanta distanza dalla chiusura dell'esercizio, si rende quasi nullo il controllo, e come sia indispensabile porvi riparo; 2° del cumulo di residui, di cui forse ostacoli burocratici aumentano la massa, rendendo anche problematica la chiarezza dei conti; 3° a proposito, infine, della necessità di prendere una via decisa nelle eventuali accensioni di debiti, per evitare l'emissione di svariati titoli, che infestando il mercato, danneggiano l'economia nazionale. Molti altri appunti si rilevano nella elogiata relazione; ho citato quelli che maggiormente

mi son sembrati degni di nota e che sono accompagnati da raccomandazioni, alle quali il Senato vorrà certo associarsi.

BETTONI, *relatore*. Ringrazio l'onor. collega Levi delle parole cortesi, che ha usato verso la Commissione di finanze ed in particolare pel modesto suo relatore.

Io non ho che ripetere con lui essere dannosissimo il ritardo nel presentare i consuntivi, specialmente quando questo ritardo risale a quasi un decennio, in modo che i dati, che si debbono riassumere e studiare e dai quali si possono trarre norme per l'andamento finanziario del paese, hanno perduto la maggior parte del loro interesse.

Da ciò l'osservazione avanzata nella mia relazione, e son lieto che l'onorevole senatore Levi, con la sua autorità, abbia voluto confermare il mio lagnò.

Però di questo ritardo non è responsabile il Governo. Altre ragioni vi sono che in questa Aula non si possono nemmeno accennare, nè criticare. Tutti i colleghi ne conoscono i retroscena ed io non sono qui per sottolineare, quello che è avvenuto e che è già stato ragione di critiche da diverse parti.

Nonostante ciò, giacchè ho la parola, dirò che, su questi consuntivi, già trapassati, perchè il primo riguarda niente meno che all'esercizio 1906-1907, il Senato non farà opera inutile, cercando nelle cifre, che essi contengono, un qualche ammaestramento per l'avvenire.

Ha accennato il senatore Levi alla massa dei residui. Altrettanto ha fatto la Commissione di finanze, la quale ha aggiunto che detta massa oramai è tale, che merita di essere curata nel modo più diligente possibile, giacchè pel regolare andamento dell'Amministrazione dello Stato la mancata applicazione dei residui è di grave danno, per l'economia del loro impiego.

Se in qualche modo si potrà trovare la maniera di semplificare gli organi amministrativi, certamente la cosa pubblica non potrà che avvantaggiarsene. E giacchè siamo in questo campo, mi permetto di ripetere quanto ho già osservato nella relazione, vale a dire che quando si presentano dei progetti di legge, che hanno per iscopo una semplificazione, difficilmente arrivano in porto. Non si sa quali siano gli attriti, che fermano le ruote del loro carro, ma sta il fatto che difficilmente essi maturano.

Arrivano invece più facilmente alla meta i disegni di legge, che complicano, come ad esempio i nuovi organici; i quali muovono una corsa assai più facile, trovano strade molto più agevoli degli altri progetti di legge. Infatti vi è stato un progetto presentato (o per lo meno annunciato tempo fa, il quale non ha mai avuto l'onore di essere discusso), quello cioè diretto a togliere una delle complicazioni della nostra amministrazione, voglio dire il bilancio d'assestamento.

Se l'onor. ministro del tesoro vorrà facilitare questa semplificazione importante della nostra amministrazione, si renderà veramente benemerito.

Per quanto riguarda l'accensione dei debiti, sulla quale ha fatto osservazioni l'onor. Levi, dirò che io stesso mossi le medesime osservazioni quasi di sfuggita, perchè mi pareva meglio che di ciò si riparlasse in occasione del bilancio del Ministero del tesoro. In quel bilancio vi è tutta la materia relativa da studiare, da disciplinare, mentre qui riuscirebbe una discussione fatta di strarso e forse, in questo momento, inopportuna. Però, come ho detto, giacchè abbiamo quattro consuntivi innanzi a noi, che rappresentano quasi un periodo speciale della nostra vita nazionale, e poichè l'autorità del Senato deve conferire certamente importanza a tutto quello che riguarda l'analisi della situazione finanziaria del nostro paese, mi parrebbe proprio sconveniente di lasciar passare questa occasione senza fermarmi su qualche punto più importante.

I quattro esercizi dal 1906 al 1910, che noi abbiamo esaminati, rappresentano un periodo di benessere del nostro paese, periodo in cui i bilanci si sono chiusi tutti in avanzo, in cui le previsioni sono sempre state largamente superate dai consuntivi, in cui il debito del tesoro si è completamente ammortizzato; periodo veramente importante nel quale tuttavia avevamo forse perso di vista la giusta efficienza della nostra forza finanziaria. Ed invero era venuta una tale voluttà, una tale mania di spese che se non ci avesse fermati la provvida (chiamiamola provvida in tutti i sensi) spedizione guerresca della Libia, forse probabilmente saremmo arrivati al disavanzo senza che ce ne fossimo accorti.

Io credo pertanto che sia bene confrontare

le condizioni finanziarie di allora con quelle di adesso e trarne le necessarie conseguenze.

Non è che io voglia fare dell'ottimismo fuori di luogo. Ma non credo neppure conveniente di esagerare nel dar lode eccessiva a quel tempo e nel paventare soverchiamente il presente: necessita, in altre parole, studiare esattamente quello che fu il nostro bilancio nei tempi normali, ed esaminarlo profondamente nel momento attuale, per trarne, a conforto del paese, quelle conseguenze, che sono vere, e che possono contrapporsi, eventualmente, a correnti pessimiste, od a chi soltanto dal disavanzo o dall'avanzo momentaneo del bilancio vuol giudicare la situazione, senza valutarla col corredo di tutti gli altri dati che, insieme alle mute cifre, costituiscono l'essenza complessiva delle condizioni finanziarie nazionali.

Ebbene, io dirò quello che penso. Forse errerò, ma la mia convinzione non va taciuta. Per quanto io convenga completamente nella opportunità del modo, che ha regolato il sistema finanziario dei quattro anni che noi esaminiamo e che furono quasi un serbatoio per il nostro bilancio, serbatoio che ci ha permesso la fortunata nostra impresa in Libia, nonostante questo, io non credo che oggi possiamo supporci meno forti e meno potenti finanziariamente, di quello che eravamo allora. Io anzi penso che siamo in condizioni oggi molto migliori di quello che non fossimo allora, sotto il punto di vista della finanza del paese. Ed eccomi a delucidare quello che può parere un paradosso. Noi avevamo degli avanzi di bilancio, ma un grande disavanzo morale finanziario.

È inutile nasconderselo, ripeto, i bilanci non si leggono soltanto dalle cifre, ma anche attraverso ad altri dati. Noi avevamo il paese in condizioni, che non poteva in nessun modo garantire a se stesso il lavoro dei propri figli, e la espansione delle proprie manifatture e dei propri prodotti. Avevamo il paese in condizioni che la sua bilancia economica era in disavanzo, e non avrebbe saputo come pareggiarla definitivamente. Il paese era in condizioni che per progredire doveva sperare unicamente in espansioni che erano tutt'affatto artificiali. Chi ha avuto l'occasione di poter studiare la nostra emigrazione e vedere in pratica l'esportazione dei nostri prodotti, deve essersi convinto che

tutti i nostri sbocchi erano, e sono, tutti sbocchi artificiali. E lo sono perchè dobbiamo far fronte a concorrenze gravi, che oggi vinciamo, e che domani possiamo non vincere, di modo che il nostro bilancio in pareggio, e in avanzo poteva molto facilmente un giorno chiudersi col disavanzo, prodotto dalla possibile chiusura alle nostre esportazioni.

Per i paesi moderni è un assioma che le colonie siano una necessità. Tutto il mondo fa di questa politica, e la fa a ragion veduta.

L'averla noi imitata è quanto dire l'aver veramente garantito per l'avvenire la solidità e la forza del nostro bilancio. Questo è il mio modesto modo di vedere. Ed infatti, se noi potremo incanalare, come lo saranno certo, sia le nostre produzioni esuberanti, sia la nostra mano d'opera, là dove sono le nostre nuove colonie, quelle nuove colonie che accreditano anche le vecchie, che erano quasi abbandonate, come troppo poca cosa per interessare il paese, ne ritrarremo un enorme vantaggio per il nostro bilancio.

Se nelle nuove colonie potremo soltanto produrre il grano ed il cotone, che ci sono necessari, saranno questi due prodotti il pareggio economico della nostra bilancia.

Ecco perchè io fin d'ora vedo nelle nostre attuali relative ristrettezze, prodotte dalle condizioni speciali del momento e del mercato, un fatto del tutto passeggero e che non potrà avere che conseguenze eccellenti per l'avvenire.

Per questo io sono, nonostante che oggi veda la rendita al di sotto della pari, e veda il cambio al di sopra, più lieto di quando vedevo la rendita al di sopra della pari e l'aggio alla pari, e che non potevo annoverare nelle risorse del nostro paese le condizioni di oggi.

Questo ho voluto dire perchè io credo che convenga ad un'Assemblea come la nostra di assicurare, nel limite del giusto, il paese sopra la condizione delle finanze nel momento che attraversiamo. E ciò anche per controbilanciare la poca benevolenza dell'estero per quanto riguarda lo studio delle nostre condizioni finanziarie. Vi sono, è vero, delle voci isolate che accreditano l'opera del ministro che affermano l'operazione dei buoni del tesoro, fatta ultimamente, essere una soluzione elegante, asserzione ripetuta dal Lety e da altri economisti, ma sono voci rare e solitarie. Purtroppo ab-

biamo anche in casa quelli che dicono il contrario e che tendono a deprimerci. Io, senza voler fare dell'ottimismo, credo mio dovere, da questo banco, protestare contro codesti giudizi niente affatto giustificati.

Nella relazione ho avuto occasione anche di osservare l'incremento quasi costante del debito vitalizio. È vero; questo è un punto lamentato da tutti. Gli impiegati aumentano, gli stipendi crescono e per conseguenza crescono le pensioni.

Ma non è men vero che questo aumento non è così esagerato come si fa credere, perchè in fondo la costante porta dai 2 ai 3 milioni di incremento annuo.

Se noi facciamo le debite proporzioni fra tutte le altre spese, questa appare trattenuta in proporzioni più modeste delle altre. Ma ciò nonostante, poichè un nuovo Istituto esiste, Istituto che dà ottimi risultati (chechè ne temessero i pessimisti), fin dai primi mesi della sua creazione, e di cui si deve compiacere anche il ministro di agricoltura, che vedo qui presente, dal momento che questo nuovo Istituto sulle assicurazioni di Stato può presentare orizzonti nuovi per questa parte che riguarda le pensioni, io credo che sarà bene che, senza perder tempo, possa chi deve, fare degli studi in modo da esaminare se, gradatamente, convenga convertire il debito vitalizio in una forma assicurativa.

Dopo di che io non avrei altro da aggiungere fuorchè d'affermare che lo studio fatto dei consuntivi in tutti i loro particolari denota la perfetta regolarità dell'amministrazione, il modo veramente solerte con cui ogni registrazione è fatta ed è tenuta, in maniera che chiunque voglia e si dia la pena di richiedere dati, dalla Direzione generale della Ragioneria dello Stato ne potrà avere di precisi ed in modo veramente sollecito. Anzi di questa sollecitudine e di questa ricchezza di dati, di cui si è voluto esser larghi al relatore, non posso che render grazie all'onor. ministro del tesoro.

Avrò detto forse cose che sembrano ottimiste; le ho dette con tutta coscienza. Mi auguro che il tempo possa dare la prova migliore delle previsioni, che ho avuto l'onore di fare e che, se non altro, stanno a dimostrare quale sia il profondo desiderio di bene di ogni italiano amante del proprio Paese. (*Vive approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Signori senatori, incomincio per raccogliere le ultime parole che l'insigne relatore della Commissione di finanze ha voluto indirizzare all'Amministrazione, e lo ringrazio vivamente delle sue parole molto lusinghiere, da cui l'Amministrazione non può che sentirsi confortata. Dopo tre anni che ho l'onore di dirigere l'Amministrazione del tesoro, posso attestare con la più legittima compiacenza che quell'Amministrazione, compresa la ragioneria generale dello Stato a cui l'onor. relatore si è più specialmente riferito, adempie ai suoi doveri con uno zelo ed una solerzia veramente mirabile. E le parole dell'eminente relatore della Commissione di finanze costituiscono il maggior premio all'opera dei funzionari dell'Amministrazione.

La Commissione di finanze ed il senatore Levi hanno lamentato il ritardo nell'approvazione dei conti consuntivi. Il Ministero non può che associarsi col miglior animo al voto di una sollecita approvazione. È fermo intendimento del Governo ed in special modo dell'onor. Presidente del Consiglio, che l'obbligo legislativo di procedere all'approvazione dei conti consuntivi nel più breve tempo possibile, sia scrupolosamente rispettato: e si deve appunto all'intervento autorevole del Presidente del Consiglio se, in tempo recente, nell'altro ramo del Parlamento, in pochi giorni furono approvati i conti consuntivi oggi sottoposti alla deliberazione del Senato.

A questo proposito ringrazio l'onor. relatore, che ha voluto riconoscere che l'Amministrazione si è sempre adoperata perchè la preparazione dei conti consuntivi fosse fatta in modo sollecito.

È titolo d'onore per l'Amministrazione italiana (non so se altri Stati possano vantarne uno eguale), di compiere in pochi mesi il lavoro ponderoso dei conti consuntivi di un esercizio finanziario, come è giustizia riconoscere che il supremo magistrato, chiamato ad esercitare il riscontro su questi conti, svolga l'opera sua in breve tempo ed in modo lodevole. (*Benissimo*).

La Commissione di finanze ricorda la pro-

posta che si trova dinanzi all'altro ramo del Parlamento per l'abolizione del bilancio di assestamento. Non posso che associarmi con tutto il cuore a questo voto, e per quanto dipende dal Governo ed in particolar modo dal ministro del tesoro, si farà opera perchè la proposta possa essere condotta in porto nel più breve tempo possibile. Se noi potessimo ritornare a quello che è il fondamento della nostra legge di contabilità di Stato, e cioè che l'esame degli stati di previsione sia preceduto dall'esame del conto consuntivo, non solo ne guadagnerebbe il rispetto alla legge, ma si farebbe opera molto proficua nei riguardi delle prerogative parlamentari e della finanza. (*Approvazioni*).

Nella sua veramente magnifica relazione, che continua la bella tradizione-caratteristica dei documenti della Commissione di finanze del Senato, nei quali non si sa se più ammirare la brevità o la chiarezza dell'esposizione, l'on. senatore Bettoni accenna al desiderio, che io potrei anche chiamare bisogno, di mobilitare più rapidamente i residui attivi.

Il ministro del tesoro, in questi due anni di non facile compito, ha rivolto assai spesso il pensiero a questa mobilitazione, perchè, come intende il Senato, sollecitare la riscossione di residui attivi nelle ore che abbiamo attraversato, per il ministro del tesoro sarebbe stato un fatto molto lieto.

Posso attestare che, d'accordo coll'on. collega delle finanze, si vanno escogitando rimedi efficaci per conseguire lo scopo. Debbo però anche far presente che una delle partite di più difficile riscossione è quella dei contributi e dei rimborsi da parte degli enti locali. Il Senato non può immaginare quanto sia minuziosa ed alacre l'opera dell'amministrazione per poter giungere a riscuotere i contributi delle provincie e dei comuni; ma a quest'opera assidua e insistente purtroppo non seguono risultati corrispondenti. Ad ogni modo, il ministro del tesoro, come è suo dovere, d'accordo con le amministrazioni interessate ed in special modo con quella delle finanze, continuerà a dare le migliori forze perchè si possa raggiungere la meta. Tanto più è opportuno accelerare le riscossioni dei residui attivi, in quanto che, d'altra parte, i residui passivi, specialmente per le opere pubbliche, si sono napoleonicamente mobilitati da due o tre anni a questa parte.

Nella relazione della Commissione di finanze si accenna ai bilanci consolidati della guerra e della marina, ma si aggiunge che ormai quello della guerra non può dirsi più un bilancio consolidato.

A questo proposito io ricordo che uno spirito sottile della Commissione di finanza osservava un giorno che i consolidamenti esistono come l'indicazione di un minimo di spesa. Non vorrei ripetere questo motto, per incoraggiare i ministri preposti alle amministrazioni i cui bilanci sono consolidati. Certo i bilanci consolidati possono paragonarsi ai piani regolatori delle grandi città, che si fanno per un lungo periodo di tempo ma che poi sono soggetti a continue variazioni.

Un altro voto che esprime la Commissione di finanze riguarda la migliore valutazione dei beni dello Stato, e posso dire che per una parte il Governo ha precorso questo desiderio, in quanto con un disegno di legge che si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento è prevista una spesa di 75,000 lire per rivalutare un patrimonio che è glorioso per il nostro paese ed ha grande importanza anche per il lato economico, vale a dire il patrimonio artistico.

L'on. senatore Bettoni nella sua relazione, come nella presente discussione, ha ricordato il crescendo del debito vitalizio. È questo un problema che preoccupa gravemente il Governo; lo studio ne è affidato ad un autorevole Commissione in cui sono rappresentate parecchie amministrazioni dello Stato e l'Istituto nazionale delle Assicurazioni. Quantunque fin dai primi studi si vedano non poche nè lievi difficoltà, auguro che questo problema possa essere utilmente risolto nell'interesse sì della finanza come della lunga schiera de' funzionari dello Stato.

Si è accennato altresì alla varietà dei tipi di debiti redimibili. Come ho avuto occasione di dichiarare, anche conversando con l'egregio relatore senatore Bettoni, è veramente da desiderare che cessi questa varietà. Al certificato ferroviario 3.65 per cento fu sostituito altro certificato pure ferroviario, ma al 3.50 per cento, che il Tesoro non trova a collocare se non presso la Cassa dei depositi e prestiti. Di più abbiamo le obbligazioni ferroviarie redimibili 3.50 e 3 per cento netto che non nacquero vitali. Per il momento, tenuto conto delle spe-

ciali condizioni del mercato monetario interno e internazionale, il Governo propose e il Parlamento approvò un tipo di debito redimibile di carattere transitorio, cioè il buono quinquennale del tesoro. In tempo più calmo e riposato, quando i mercati monetari avranno acquistato il loro equilibrio, sarà questo un problema degno dell'attenzione del Governo e delle deliberazioni del Parlamento.

Infine l'onorevole relatore, con quella competenza che tutti gli riconoscono, ha rilevato la buona condizione della nostra finanza e si è specialmente indugiato sul quadriennio finanziario, a cui si riferiscono i conti consuntivi, dei quali discutiamo.

Non posso che essere lieto delle dichiarazioni dell'on. relatore. Quando un autorevole interprete dell'austera Commissione di finanza si esprime nel modo che abbiamo udito, le sue parole, oltre che significare incoraggiamento al Governo di proseguire per la via che ha finora percorsa, dinotano il legittimo riconoscimento delle condizioni felici del nostro credito e della solidità della nostra finanza.

Il Governo nel preparare i bilanci si è sempre ispirato ai criteri della maggiore sincerità e severità ad un tempo. E posso ricordare al Senato che, esempio quasi nuovo, per l'esercizio in corso 1912-913 come per l'esercizio prossimo 1913-914, non furono presentate note di variazione ai bilanci, e specialmente per l'esercizio prossimo sono lieto di attestare che le previsioni della spesa furono istituite con minore parsimonia che non siano state condotte negli esercizi anteriori. (*Interruzioni*). Non mi piaceva dire con maggiore larghezza, perchè certamente questo criterio, come non è desiderato dal ministro del tesoro, non sarebbe stato gradito al Senato. Ma certamente per alcuni bilanci si sono di molto allargate le previsioni e ciò lascia confidare che nel prossimo esercizio, se anche saranno inevitabili le proposte di maggiori assegnazioni o di storni, ormai entrate nel nostro diritto finanziario, esse però potranno circoscriversi in più ristretti confini.

L'onorevole relatore ha rilevato che il periodo 1906-907-1909-910 fu un quadriennio felice per la nostra finanza, ed io mi permetto di ricordare che quel periodo fu preceduto da un altro non breve, quello cioè degli esercizi finanziari dal 1898-99 al 1905-906 in cui tutti

i nostri bilanci si chiusero fortunatamente con degli avanzi. Anche il biennio 1910-1911 e 1911-1912 fortunatamente ha potuto registrare un avanzo: mi piace anzi aggiungere che, come ben ricorda il Senato, l'esercizio 1911-1912 segnò la più alta eccedenza attiva che registri il bilancio italiano, cioè oltre 100 milioni.

Dopo ciò io non posso che unirmi di gran cuore al voto che fa la Commissione di finanze per il mantenimento della solidità del bilancio, « poichè (essa giustamente osserva) il credito di un paese, prima di ogni cosa, dipende dalla serietà dell'indirizzo col quale vengono compilati i bilanci dello Stato, guida sicura per ogni attività della nazione ». Io non potrei meglio chiudere queste brevi dichiarazioni che ricordando le parole che io ebbi l'onore di pronunciare nell'altro ramo del Parlamento durante l'esposizione finanziaria. Dicevo allora e sono lieto di ripetere oggi davanti al Senato con uguale fermezza:

« Lo svolgimento del magnifico stato della nostra finanza costituirà sempre, come ha costituito finora, oltrechè un preciso dovere, il più saldo proposito e la cura assidua e dominante del Governo, sicuro come egli è, d'interpretare la coscienza del paese e di obbedire alla volontà del Parlamento » (*Approvazioni vivissime e generali*).

Per lo svolgimento di una interpellanza.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Vorrei pregare il Senato di consentire che venga svolta nella seduta di domani una mia interpellanza circa la fillossera, rivolta al ministro di agricoltura, col quale ho già preso, pochi momenti fa, gli opportuni accordi.

PRESIDENTE. Credo che possa essere fissato per domani lo svolgimento della sua interpellanza.

Se non vi sono opposizioni, così s'intende stabilito.

Presentazione di relazioni.

MARTUSCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Martuscelli della presentazione della relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

ROLANDI-RICCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROLANDI-RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rolandi-Ricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo, quindi, alla discussione degli articoli dei quattro disegni di legge. Rileggo gli articoli.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907. (N. 711).

DISEGNO DI LEGGE

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1906-907.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1906-1907 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemiladuecentocinquantasei milioni trentanovemilano-vecentottantacinque* e centesimi *settantadue* L. 2,256,039,985.72
delle quali furono riscosse » 2,030,376,018.08
e rimasero a riscuotere . L. 225,663,967.64
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1906-1907 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilacentocinquantaquattro milioni, centonovantamilasettecento* e centesimi *ventidue* L. 2,154,190,700.22
delle quali furono pagate » 1,736,566,473.90
e rimasero da pagare . . L. 417,624,226.32
(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1906-907 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	1,954,558,609.57
Spesa	»	1,856,311,102.36
Avanzo	L.	<u>+ 98,247,507.21</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L.	»
Spesa	»	6,800,000 »
Disavanzo	L.	<u>- 6,800,000 »</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	233,531,203.80
Spesa	»	223,129,425.51
Differenza passiva	L.	<u>+ 10,401,778.29</u>

Partite di giro:

Entrata	L.	67,950,172.35
Spesa	»	67,950,172.35
		<u>»</u>

Riepilogo generale:

Entrata	L.	2,256,039,985.72
Spesa	»	2,154,190,700.22
Avanzo totale	L.	<u>+ 101,849,285.50</u>

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *dodici milioni cinquecentotrentanovemila novecentotrentuno* e centesimi *sessantaquattro* (lire 12,539,931.64) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE NELL'ESERCIZIO 1905-1906 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1905-906 restano determinate, come da conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentocinquantacinque milioni ottocentocinquantaduemila cinquecentosettantaquattro* e centesimi *quarantasei* L. 355,852,574.46
delle quali furono riscosse » 251,694,352.67
e rimasero da riscuotere . L. 104,158,221.79
(Approvato).

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1905-906 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *seicentoseptantanove milioni settecentotredicimila trecentosessantadue* e centesimi *sessantaquattro* L. 679,713,362.64
delle quali furono pagate . » 455,512,972.81
e rimasero da pagare . . L. 224,200,389.83
(Approvato).

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire *sette milioni settecentotrentanovemila trecentocinquantadue* e centesimi *sessantotto* (lire 7,739,352.68) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1906-907.

Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-907 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1906-907 (art. 1) . . . L. 225,663,967.64

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . » 104,158,221.79

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . . » 40,770,161.42

Residui attivi al 30 giugno 1907 L. 370,592,350.85

(Approvato).

Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-907 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1906-907 (art. 2) . . . L. 417,624,226.32

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) » 224,200,389.83

Residui passivi al 30 giugno 1907 L. 641,824,616.15

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *duecentoquarantanovemila seicentonovantasei* e centesimi *settantacinque* (lire 249,696.75) i discarichi accordati nell'esercizio 1905-906 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3074.

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 11.

Il *deficit* del conto del tesoro, ascendente al 30 giugno 1906 a lire *centotrentasei milioni trecentoseimila cinquecentocinquantadue* e centesimi *dieciassette* (lire 136,306,552.17), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1906-907 nella somma di lire *quarantanovemilioni settecentodiecimila centoquarantasette* e centesimi *quarantanove* (lire 49,710,147.49); come dalla seguente dimostrazione:

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1906-1907	2,256,039,985. 72	Differenza passiva al 30 giugno 1906.	136,306,552. 17
Aumento nei residui-attivi lasciati dall'esercizio 1905-906, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1906-1907	2,154,190,700. 22
accertati { al 1° luglio 1906 L. 354,731,264.91		Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1905-906, cioè:	
al 30 giugno 1907 » 355,852,574.46	1,121,309. 55	accertati { al 1° luglio 1906 L. 675,438,869.02	
		al 30 giugno 1907 » 679,713,362.64	4,274,493. 62
		Discarichi amministrativi ed a favore di tesoriere per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale .	249,696. 75
Differenza passiva al 30 giugno 1907	49,710,147.49	Prelevamenti dal fondo di cassa presso la tesoreria a sensi delle leggi 29 giugno 1906, n. 262, 21 marzo 1907, n. 117 e n. 118 e 14 luglio 1907 n. 500.	11,850,000. »
	<u>2,306,871,442. 76</u>		<u>2,306,871,442. 76</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1906-907 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in L. 21,870,730.40
delle quali furono rimosse . » 15,240,158.44
e rimasero da riscuotere . . L. 6,630,571.96

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1906-907 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 20,048,445.93
delle quali furono pagate . » 14,520,393.18
e rimasero da pagare . . . L. 5,528,052.75

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1905-906 restano determinate in L. 25,770,641.94
delle quali furono rimosse . » 3,913,683.30
e rimasero da riscuotere. . L. 21,856,958.64

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1905-906 restano determinate in L. 13,712,459.70
delle quali furono pagate. . » 6,992,028.83
e rimasero da pagare . . . L. 6,720,430.87

(Approvato).

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-907 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'eser-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

cizio finanziario 1906-907 (articolo 12) L. 6,630,571.96
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) » 21,856,958.64
 Somme riscosse e non versate » 41,622 »
 Resti attivi al 30 giugno 1907 L. 28,529,152.60
 (Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-907 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accer-

tate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1906-907 (art. 13). L. 5,528,052.75
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) » 6,720,430.87
 Resti passivi al 30 giugno 1907 L. 12,248,483.62
 (Approvato).

Art. 18.

È accertata nella somma di lire *tredici milioni novecentocinquantamilanovecentosessantotto e centesimi trentotto* (lire 13,950,968.38) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1906-907 risultante dai seguenti dati:

Attività	
Differenza attiva al 30 giugno 1906	12,461,666.46
Entrate dell'esercizio finanziario 1906-1907	21,870,730.40
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1905-906, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1906 . L. 14,015,768.68	
{ al 30 giugno 1907 » <u>13,712,459.70</u>	
	303,308.98
	<u>34,635,705.84</u>

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1906-907 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,863,871.19
 delle quali furono riscosse . . . » 1,446,837.11
 e rimasero da riscuotere . . L. 417,034.08
 (Approvato).

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1906-907 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 1,844,040.65
 delle quali furono pagate . . » 1,131,186.12
 e rimasero da pagare . . . L. 712,854.53
 (Approvato).

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1905-906 restano determinate in L. 612,119.74
 delle quali furono riscosse . . » 403,168 »
 e rimasero da riscuotere . . L. 208,951.74
 (Approvato).

Passività	
Spese dell'esercizio finanziario 1906-1907	20,048,445.93
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1905-906, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1906 L. 26,406,933.47	
{ al 30 giugno 1907 » <u>25,770,641.94</u>	
	636,291.53
Differenza attiva al 30 giugno 1907.	13,950,968.38
	<u>34,635,705.84</u>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1905-906 restano determinate in. L. 1,408,880.70
 delle quali furono pagate. . . » 343,495.01
 e rimasero da pagare . . . L. 1,065,385.69
 (Approvato).

Art. 23.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-907 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1906-907 (articolo 19) L. 417,034.08
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 21) » 208,951.74
 Somme riscosse e non versate. » 649.44
 Resti attivi al 30 giugno 1907 L. 626,635.26

(Approvato).

Art. 24.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-907, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1906-907 (art. 20) L. 712,854.53

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 22) » 1,065,385.69

Resti passivi al 30 giugno 1907 L. 1,778,240.22

(Approvato).

Art. 25.

È accertata nella somma di lire *duecentonovantacinquemilasettecentodiciotto e centesimi dieci* (lire 295,718.10) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1906-907, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1906 . .	273,806.90	Spese dell'esercizio finanziario 1906-907	1,844,040.65
Entrate dell'esercizio finanziario 1906-907	1,863,871.19	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1905-906, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1905-906, cioè:		accertati { al 1° luglio 1906 . . . L. 669,911.93	
accertati { al 1° luglio 1906. . . L. 1,468,753.55		al 30 giugno 1907 . . » <u>612,119.74</u>	57,792.19
al 30 giugno 1907. . . » <u>1,408,880.70</u>	59,872.85	Differenza attiva al 30 giugno 1907 . .	295,718.10
	<u>2,197,550.94</u>		<u>2,197,550.94</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 760).

DISEGNO DI LEGGE

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1907-908.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1907-1908 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilatrecen- toventi milioni, cinquecentonovantasettemila seicentonovantanove e cente- simi sette* L. 2,320,597,699.07
delle quali furono riscosse » 2,049,285,160.49
e rimasero da riscuotere . L. 271,312,538.58
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1907-1908 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemiladuecento cinquatotto milioni, settecentoventimila otto- centoquarantotto e centesimi quindici* L. 2,258.720,848.15
delle quali furono pagate . » 1,758,663,328.96
e rimasero da pagare . . » 500,057,519.19
(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1907-908, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata L.	1,946,424,711.03
Spesa »	1,884,681,974.50
Avanzo L. +	<u>61,742,736.53</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata L.	»
Spesa »	9,750,000 »
Disavanzo L. —	<u>9,750,000 »</u>

Movimento di capitali:

Entrata L.	305,322,528.98
Spesa »	295,438,414.59
Differenza L. +	<u>9,884,114.39</u>

Partite di giro:

Entrata L.	68,850,459.06
Spesa »	68,850,459.06
	<u>»</u>

Riepilogo generale:

Entrata L.	2,320,597,699.07
Spesa »	2,258,720,848.15
Avanzo complessivo L. +	<u>61,876,850.92</u>

Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *dicias- sette milioni ottantunomila novecentosessan- tuno e centesimi novantadue* (lire 17,081,961.92) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in te- soreria.

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1906-1907 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiu- sura dell'esercizio 1906-907 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentosettantuno milioni cinquecentosettan- taquattromila quattrocentoquattordici e cen- tesimi sessantaquattro* . . L. 371,574,414.64
delle quali furono riscosse » 242,379,830.20
e rimasero da riscuotere . L. 129,194,584.44
(Approvato).

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1906-907 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *seicentoquarantacinque milioni novecentodi-*

<i>ciannovemila seicentosessantadue</i> e centesimi <i>ventiquattro</i> L.	645,919,662.24
delle quali furono pagate »	370,317,040.40
e rimasero da pagare . . . L.	<u>275,602,621.84</u>

(Approvato).

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire *undici milioni seicentotrentamila duecentonovantacinque* e centesimi *ventidue* (lire 11,630,295.22) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1907-908.

Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1907-908 (articolo 1) L.	271,312,538.58
---	----------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . »	129,194,584.44
--	----------------

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna <i>v</i> del riassunto generale) . . »	<u>79,490,391.80</u>
---	----------------------

Residui attivi al 30 giugno 1908 L.	<u>479,997,514.82</u>
---	-----------------------

(Approvato).

Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1907-908 (art. 2) L.	500,057,519.19
---	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) »	275,602,621.84
--	----------------

Residui passivi al 30 giugno 1908 L.	<u>775,660,141.03</u>
--	-----------------------

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *centonovantasettemila centoundici* e centesimi *trentotto* (lire 197,111.38) i discarichi accordati nell'esercizio 1907-908 ai tesoreri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 11.

Il *deficit* del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1907 a lire *quarantanove milioni settecentodiecimila centoquarantasette* e centesimi *quarantanove* (lire 49,710,147.49), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1907 e 1908 nella somma di lire *tredici milioni centosessantaduemila trecentonovanta* e centesimi *venticinque* (lire 13,162,390.25), come dalla seguente dimostrazione:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1907-1908	2,320,597,699.07	Differenza passiva al 30 giugno 1907	49,710,147.49
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1906-907, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1907-1908	2,258,720,848.15
al 1° luglio 1907 L. 370,592,350.85		Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1906-907, cioè:	
al 30 giugno 1908 » 371,574,414.64		al 1° luglio 1907 L. 641,824,616.15	
	982,063.79	al 30 giugno 1908 » 645,919,662.24	4,095,046.09
		Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale . . .	197,111.38
Differenza passiva al 30 giugno 1908	13,162,390.25	Prelevamenti dal fondo di cassa presso la tesoreria a sensi delle leggi 21 e 24 marzo 1907, nn. 117 e 111 e 14 luglio 1907, n. 542	22,019,000 »
	<u>2,334,742,153.11</u>		<u>2,334,742,153.11</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1907-908 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 20,475,785.26
delle quali furono riscosse » 14,915,627.73
e rimasero da riscuotere . L. 5,560,157.53

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1907-908 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 20,053,281.99
delle quali furono pagate » 14,529,691.47
e rimasero da pagare . . L. 5,523,590.52

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1906-907 restano determinate in L. 27,366,109.62
delle quali furono riscosse » 3,748,758.60
e rimasero da riscuotere . L. 23,617,351.02

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1906-907 restano determinate in L. 12,024,148.76
delle quali furono pagate » 3,986,397.39
e rimasero da pagare . . L. 8,037,751.37

(Approvato).

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'eser-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

cizio finanziario 1907-908 (articolo 12) L.	5,560,157.53
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) . »	23,617,351.02
Somme rimosse e non versate »	39,124.92
Resti attivi al 30 giugno 1908 L.	<u>29,216,633.47</u>

(Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1907-908 (art. 13) L.	5,523,590.52
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) . »	8,037,751.37
Resti passivi al 30 giugno 1908 L.	<u>13,561,341.89</u>

(Approvato).

Art. 18.

È convalidato il decreto Reale 7 maggio 1908, n. 224, col quale venne autorizzata la prelevazione della somma di lire 6,500 dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1907-908, in aumento al capitolo n. 14 « *Spese casuali* » dello stato di previsione medesimo.

(Approvato).

Art. 19.

È accertata nella somma di lire *tredici milioni quattrocentotrentaquattromila settecentosessantatre* e centesimi *cinquantatre* (lire 13,434,763.53) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1907-908 risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1907 .	13,950,968.38	Spese dell'esercizio finanziario 1907-1908	20,053,281.99
Entrate dell'esercizio finanziario 1907-1908	20,475,785.26	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1906-907, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1906-907, cioè:		{ al 1° luglio 1907. L. 28,529,152.60	
{ al 1° luglio 1907 . L. 12,248,483.62		{ al 30 giugno 1908 » <u>27,366,109.62</u>	1,163,042.98
{ al 30 giugno 1908. » <u>12,024,148.76</u>			
	224,334.86	Differenza attiva al 30 giugno 1908 .	13,434,763.53
	<u>34,651,088.50</u>		<u>34,651,088.50</u>

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 20.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1907-908 per la competenza propria

dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,612,065.07
delle quali furono rimosse » 1,251,113.57
e rimasero da riscuotere . L. 360,951.50

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Art. 21.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1907-908 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 1,801,520.01
delle quali furono pagate » 1,001,597.18
e rimasero da pagare . . L. 799,922.83
(Approvato).

Art. 22.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1906-907 restano determinate in L. 606,690.11
delle quali furono riscosse » 381,639.56
e rimasero da riscuotere . L. 225,050.55
(Approvato).

Art. 23.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1906-907 restano determinate in L. 1,760,335.84
delle quali furono pagate » 293,094.59
e rimasero da pagare . . L. 1,467,241.25
(Approvato).

Art. 24.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 sono stabilite nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'eser-

cizio finanziario 1907-908 (articolo. 20) L. 360,951.50
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 22) . » 225,050.55
Somme riscosse e non versate » 276.32
Resti attivi al 30 giugno 1908 L. 586,278.37
(Approvato).

Art. 25.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1907-908 (articolo 21). L. 799,922.83
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art.23) » 1,467,241.25
Resti passivi al 30 giugno 1908 L. 2,267,164.08
(Approvato).

Art. 26.

È accertata nella somma di lire *centoquattromiladuecentoventidue* e centesimi *trentanove* (lire 104,222.39) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1907-908, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1907 . .	295,718.10	Spese dell'esercizio finanziario 1907-908	1,801,520.01
Entrate dell'esercizio finanziario 1907-908	1,612,065.07	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1906-907, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1906-907, cioè:		accertati { al 1° luglio 1907 . . L. 626,635.26	
al 1° luglio 1907 . . L. 1,778,240.22		al 30 giugno 1908 . . 606,690.11	<u>19,945.15</u>
al 30 giugno 1908 . . . 1,760,335.84	<u>17,904.38</u>	Differenza attiva al 30 giugno 1908 . .	<u>104,222.39</u>
	<u>1,925,687.55</u>		<u>1,925,687.55</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909. (N. 806).

DISEGNO DI LEGGE

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1908-909.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1908-1909 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilacinquecento ottantaquattro milioni, seicentonovantaseimila novecentoquattordici e centesimi settantaquattro* L. 2,584,696,914.74
delle quali furono riscosse » 2,267,334,719.24
e rimasero da riscuotere L. 317,362,195.50
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1908-1909 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilacinquecentodue milioni, ottocentoquindicimila cinquecentonovantotto e centesimi novantaquattro* L. 2,502,815,598.94
delle quali furono pagate » 1,944,312,411.99
e rimasero da pagare . . L. 558,503,186.95
(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1908-909, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	2,133,906,301.76
Spesa	»	<u>2,098,616,309.54</u>
Avanzo.	L. +	<u>35,289,992.22</u>

Costruzioni di strade ferrate:

Entrata	L.	27,931.06
Spesa	»	<u>8,030,000. »</u>
Disavanzo	L. —	<u>8,002,068.94</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	387,198,877.68
Spesa	»	<u>332,605,485.16</u>
Differenza attiva	L. +	<u>54,593,392.52</u>

Partite di giro:

Entrata	L.	63,563,804.24
Spesa	»	<u>63,563,804.24</u>

Riepilogo generale:

Entrata	L.	2,584,696,914.74
Spesa	»	<u>2,502,815,598.94</u>
Avanzo complessivo	L. +	<u>81,881,315.80</u>

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *diciannove milioni ottocentosessantasettemila novecentottantacinque e centesimi ventisei* (lire 19,867,985.26) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1908-909 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1907-1908 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocento ottantatre milioni settecentosessantannovemila ottantatre e centesimi trentuno* L. 483,769,083.31
delle quali furono riscosse » 325,008,701.90
e rimasero da riscuotere . L. 158,760,381.41
(Approvato).

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *settecentosettantasette milioni centotrentaseimila seicentosettantasette e centesimi dieci* L. 777,136,677.10
delle quali furono pagate . » 505,070,341.91
e rimasero da pagare . . L. 272,066,335.19
(Approvato).

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire *cinque milioni seicento ottantanovemila centoventidue e centesimi settantatre* (lire 5,689,122.73) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1908-909, in

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1908-909.

Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1908-909 (articolo 1) L. 317,362,195.50

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) » 158,760,381.41

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna v del riassunto generale) » 70,800,267.68

Residui attivi al 30 giugno 1909. L. 546,922,844.59

(Approvato).

Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese ac-

certate per la competenza propria dell'esercizio 1908-909 (art. 2) L. 558,503,186.95

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6) » 272,066,335.19

Residui passivi al 30 giugno 1909 L. 830,569,522.14

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *quarantannovemila settecento otto e centesimi sei* (lire 49,708.06) i discarichi accordati nell'esercizio 1908-909 ai tesoreri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 11.

È accertato nella somma di lire *tredici milioni quattrocento ottantemila duecento quarantanove e centesimi novantuno* (lire 13,483,249.91) l'avanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1908-909, come risulta dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1908-1909	2,584,695,914. 74	Differenza passiva al 30 giugno 1908	13,162,390. 25
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1907-908, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1908-1909	2,502,815,598. 94
al 1° luglio 1908 L. 479,997,514. 82		Aumento dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1907-908, cioè:	
al 30 giugno 1909 » 483,769,083. 31		al 1° luglio 1908 L. 775,660,141. 03	
	<u>3,771,568. 49</u>	al 30 giugno 1909 » 777.136,677. 10	<u>1,476,536. 07</u>
		Discarichi amministrativi a favore di tesoreri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale	49,708. 06
		Prelevamenti dal fondo di cassa presso la tesoreria ai sensi delle leggi 24 marzo e 14 luglio 1907, nn. 111 e 542 e 12 gennaio e 15 aprile 1909, nn. 12 e 188	57,481,000 »
			<u>2,574,985,233. 32</u>
		Avanzo finanziario al 30 giugno 1909	13,483,249. 91
	<u>2,588,468,483. 23</u>		<u>2,588,468,483. 23</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1908-1909 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti,

in L.	20,040,414.58
delle quali furono riscosse »	14,252,933.37
e rimasero da riscuotere L.	<u>5,787,481.21</u>

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L.

20,292,913.67	
delle quali furono pagate »	14,629,923.56
e rimasero da pagare . . L.	<u>5,662,990.11</u>

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate in L.

28,314,059.59	
delle quali furono riscosse »	5,606,591.72
e rimasero da riscuotere L.	<u>22,707,467.87</u>

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1907-1908 restano determinate in L.

13,194,491.57	
delle quali furono pagate »	6,760,191.16
e rimasero da pagare . . L.	<u>6,434,300.41</u>

(Approvato).

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-909 (articolo 12) L.	5,787,481.21
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) . . . »	22,707,467.87
Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata) »	<u>53,213.12</u>
Resti attivi al 31 giugno 1909 L.	<u>28.548,162.20</u>

(Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-09 (art. 13) L.	5,662,990.11
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) »	6,434,300.41
Resti passivi al 31 giugno 1909 L.	<u>12.097,290.52</u>

(Approvato).

Art. 18.

È accertata nella somma di lire *dodici milioni seicentoquarantaseimila cinquecentoquaranta e centesimi ottantotto* (12,646,540.88) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1908-1909 risultante dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1908 .	13,434,763.53	Spese dell'esercizio finanziario 1908-1909	20,292,913.67
Entrate dell'esercizio finanziario 1908-1909	20,040,414.58	Diminuzioni nei residui attivi lasciati dell'esercizio 1907-908, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1907-908: cioè:		{ al 1° luglio 1908 L. 29,216,633.47	
{ al 1° luglio 1908 L. 13,561,341.89		{ al 30 giugno 1909 » 28,314,059.59	
{ al 30 giugno 1909 » 13,194,491.57			902,573.88
	366,850.32	Differenza attiva al 30 giugno 1909.	12,646,540.88
	33,842,028.43		33,842,028.43

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,595,107.84
delle quali furono riscosse . » 1,233,636.23
e rimasero da riscuotere . . L. 361,471.61

(Approvato).

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 1,555,970.18
delle quali furono pagate . » 869,044.53
e rimasero da pagare . . . L. 686,925.65

(Approvato).

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate in L. 526,464.29
delle quali furono riscosse . » 351,229.13
e rimasero da riscuotere . . L. 175,235.16
(Approvato).

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate in L. 2,243,159.77
delle quali furono pagate . » 941,262.52
e rimasero da pagare . . . L. 1,301,897.25
(Approvato).

Art. 23.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-909 (articolo 19) L. 361,471.61
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 21) . . . » 175,235.16
Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata) » 1,057.90
Resti attivi al 30 giugno 1909 L. 537,764.67
(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Art. 24.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-909 (articolo 20) L. 686,925.65

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 22) » 1,301,897.25

Resti passivi al 30 giugno 1909 L. 1,988,822.90

(Approvato).

Art. 25.

È accertata nella somma di lire *centosette-milacinquecentocinquanta e centesimi ventotto* (lire 107,550.28) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1908-909, risultante dai seguenti dati:

Attività

Differenza attiva al 30 giugno 1908 . .	104,222.39
Entrate dell'esercizio finanziario 1908-909	1,595,107.84
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1907-908, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1908 . .L. 2,267,164.08	
al 30 giugno 1909 . . . 2,243,159.77	
	<u>24,004.31</u>
	<u>1,723,334.54</u>

(Approvato).

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze,

in L. 4,595,001.51
delle quali furono riscosse » 2,730,013.95
e rimasero da riscuotere L. 1,864,987.56

(Approvato).

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1908-909	1,555,970.18
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1907-908, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1908 . .L. 586,278.37	
al 30 giugno 1909 . . . 526,464.29	
	<u>59,814.08</u>
Differenza attiva al 30 giugno 1909 . .	107,550.28
	<u>1,723,334.54</u>

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . . L. 4,526,189.81
delle quali furono pagate » 2,106,840.18
e rimasero da pagare . . L. 2,419,349.63
(Approvato).

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate in L. 202,270.27
delle quali furono riscosse » 196,263.19
e rimasero da riscuotere L. 6,007.08
(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 restano determinate in L. 2,180,222.24
 delle quali furono pagate » 635,539.88
 e rimasero da pagare . . L. 1,544,682.36
 (Approvato).

Art. 30.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-909 (articolo 26) L. 1,864,987.56

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 28) . . » 6,007.08

Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata) . . . »

Resti attivi al 30 giugno 1909. L. 1,870,994.64
 (Approvato).

Art. 31.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-909 (articolo 27) L. 2,419,349.63

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 29) . » 1,544,682.36

Resti passivi al 30 giugno 1909 L. 3,964,031.99

Approvato).

Art. 32.

È accertata nella somma di lire *due milioni tredicimila cinquecentottantatre e centesimi novantadue* (lire 2,013,583.92) la *differenza passiva* del conto finanziario del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1908-1909, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1908-909	4,595,001.51	Differenza passiva al 30 giugno 1908 .	2,085,082.26
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1907-908:		Spese dell'esercizio finanziario 1908-909	4,526,189.81
accertati { al 1° luglio 1908 . . L. 202,113.89			
{ al 30 giugno 1909 . . . 202,270.27	156.38		
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1907-908:			
accertati { al 1° luglio 1908 . . L. 2,182,752.50			
{ al 30 giugno 1909 . . . 2,180,222.24	2,530.26		
	4,597,688.15		
Differenza passiva al 30 giugno 1909. . .	2,013,583.92		
	<u>6,611,272.07</u>		<u>6,611,272.07</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910. (N. 807).

DISEGNO DI LEGGE

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1909-1910.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1909-1910 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilaseicentodue milioni centosessantatremila trecentoventisei e centesimi quindici* L. 2,602,163,326.15 delle quali furono riscosse » 2,176,475,628.88 e rimasero da riscuotere . L. 425,687,697.27 (Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1909-1910 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilacinquecentocinquantuno milioni duecento ottantaseimila dodici e centesimi novantaquattro* L. 2,551,286,012.94 delle quali furono pagate » 1,943,962,509.99 e rimasero da pagare . . L. 607,323,502.95 (Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1909-10, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	2,237,262,547.59
Spesa	»	<u>2,204,961,222.33</u>
Avanzo	L.	<u>+ 32,301,325.26</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata . . . »	L.	36,541,202.36
Spesa	»	<u>43,330,629. »</u>
Disavanzo	L.	<u>— 6,789,426.64</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	268,690,682.96
Spesa	»	<u>243,325,268.37</u>
Differenza attiva	L.	<u>+ 25,365,414.59</u>

Partite di giro:

Entrata	L.	59,668,893.24
Spesa	»	<u>59,668,893.24</u>

Riepilogo generale:

Entrata	L.	2,602,163,326.15
Spesa	»	<u>2,551,286,012.94</u>
Avanzo complessivo	L.	<u>+ 50,877,313.21</u>

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *venti milioni trecentottantunomila ottocentosette e centesimi novantanove* (lire 20,381,807.99) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1909-10 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria. (Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1908-1909 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *cinquecentocinquantacinque milioni trecentonovemila novecentotrentuno e centesimi novantuno* L. 555,309,931.91 delle quali furono riscosse . » 350,612,130.27 e rimasero da riscuotere . L. 204,697,801.64 (Approvato).

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *ottocentotrentacinque milioni setcentonovantatremila quattrocentottantanove e centesimi due* L. 835,693,489.02 delle quali furono pagate . » 564,182,227.49 e rimasero da pagare . . L. 271,511,261.53 (Approvato).

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire tredici milioni seicentoundicimilatrecentosettantaquattro e centesimi venticinque (lire 13,611,374.25) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1909-10, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria. (Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1909-10.

Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1909-10 (art. 1). . . . L. 425,687,697.27

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5). . . . » 204,697,801.64

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) » 67,023,571.26

Residui attivi al 30 giugno 1910 L. 697,409,070.17

(Approvato).

Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese ac-

certate per la competenza propria dell'esercizio 1909-10 (art. 2). » 607,323,502.95

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6). » 271,511,261.53

Residui passivi al 30 giugno 1910 L. 878,834,764.48
(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *quarantaseimila settecento quarantadue* e centesimi *sessantadue* (lire 46,742 62) i discarichi accordati nell'esercizio 1909-10 ai tesoreri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.
(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 11.

È accertato nella somma di lire trentatre milioni duemilasettecentosessantasette e centesimi ottantotto l'avanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1909-10, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Passività

Avanzo finanziario al 30 giugno 1909 .	13,483,249.91
Entrate dell'esercizio finanziario 1909-910	2,602,163,326.15
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1908-909, cioè:	
al 1° luglio 1909 L. 546,922,844.59	
al 30 giugno 1910 » 555,309,931.91	
	<u>8,387,087.32</u>
	<u>2,624,033,663.38</u>

Spese dell'esercizio finanziario 1909-910	2,551,286,012.94
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1908-909, cioè:	
al 1° luglio 1909 L. 830,569,522.14	
al 30 giugno 1910 » 835,693,489.02	
	<u>5,123,966.88</u>
Discarichi amministrativi a favore di tesoreri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale . . .	46,742.62
Prelevamenti dal fondo di cassa presso la tesoreria ai sensi delle leggi 24 marzo e 14 luglio 1907, nn. 111 e 542, 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391	34,574,173.06
Avanzo finanziario al 30 giugno 1910.	33,002,767.88
	<u>2,624,033,663.38</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1909-1910 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 19,417,750.26
 delle quali furono riscosse » 13,889,893.32
 e rimasero da riscuotere L. 5,527,856.94

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1909-10 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 20,302,277.73
 delle quali furono pagate » 14,703,765.67
 e rimasero da pagare . . L. 5,598,512.06

(Approvato)

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate in L. 27,982,480.63
 delle quali furono riscosse » 3,643,413.16
 e rimasero da riscuotere L. 24,339,067.47

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate in L. 11,854,488.73
 delle quali furono pagate » 5,169,654.77
 e rimasero da pagare . . L. 6,684,833.96

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (articolo 12) L.	5,527,856.94
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) . . »	24,339,067.47
Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata) »	38,850.18
Resti attivi al 30 giugno 1910. L.	<u>29,905,774.59</u>

(Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (art. 13) L.	5,598,512.06
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) . . »	6,684,833.96
Resti passivi al 30 giugno 1910. L.	<u>12,283,346.02</u>

(Approvato).

Art. 18.

È accertata nella somma di lire undici milioni quattrocentotrentanovemila centotrentatre e centesimi sessantatre, la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1909-10 risultante dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1909 .	12,646,540.88	Spese dell'esercizio finanziario 1909-1910	20,302,277.73
Entrate dell'esercizio finanziario 1909-1910	19,417,750.26	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1908-909, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1908-909, cioè:		accertati { al 1° luglio 1909 L. 12,097,290.52	
accertati { al 30 giugno 1910 » 11,854,488.73		accertati { al 30 giugno 1910 » 27,982,480.63	
	<u>242,801.79</u>		<u>565,681.57</u>
		Differenza attiva al 30 giugno 1910.	11,439,133.63
	<u>32,307,092.93</u>		<u>32,307,092.93</u>

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1909-10 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,547,611.27
delle quali furono riscosse » 1,226,944.44
e rimasero da riscuotere . L. 320,666.83

(Approvato).

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1909-10 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 1,549,813.76
delle quali furono pagate » 883,137.08
e rimasero da pagare . . L. 666,676.68

(Approvato).

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate in L. 504,342.28
delle quali furono riscosse » 356,191.25
e rimasero da riscuotere . L. 148,151.03

(Approvato).

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate in L. 1,961,799.46
delle quali furono pagate . » 466,693.89
e rimasero da pagare . . L. 1,495,105.57

(Approvato).

Art. 23.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (articolo 19) L. 320,666.83
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 21). . . » 148,151.03
Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata) . . . » 503.76
Resti attivi al 30 giugno 1910 L. 469,321.62

(Approvato).

Art. 24.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10, sono stabilite nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (art. 20) L.	666,676.68
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22) . . . »	1,495,105.57
Resti passivi al 30 giugno 1910 L.	<u>2,161,782.25</u>
(Approvato).	

Art. 25.

È accertata la somma di lire *novantottomila novecentoquarantotto* e centesimi *ottantaquattro* (lire 98,948.84) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1909-10, risultante dai seguenti dati :

Attività	
Differenza attiva al 30 giugno 1909 .	107,550.28
Entrate dell'esercizio finanziario 1909-1910	1,547,611.27
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1908-909, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1909 . L. 1,988,822.90	
al 30 giugno 1910. » <u>1,961,799.46</u>	27,023.44
	<u>1,682,184.99</u>

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1909-1910	1,549,813.76
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1908-909, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1909 L. 537,764.67	
al 30 giugno 1910 » <u>504,342.28</u>	33,422.39
Differenza attiva al 30 giugno 1910	98,948.84
	<u>1,682,184.99</u>

(Approvato).

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1909-10 per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze in L.	4,026,036.86
delle quali furono riscosse »	2,790,799.04
e rimasero da riscuotere . L.	<u>1,235,237.82</u>
(Approvato).	

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate

nello esercizio finanziario 1909-10 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L.	3,933,715.58
delle quali furono pagate . »	1,859,399.75
e rimasero da pagare . . L.	<u>2,074,315.83</u>
(Approvato).	

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate in L.	1,871,708.39
delle quali furono riscosse »	1,869,339.38
e rimasero da riscuotere . L.	<u>2,369.01</u>
(Approvato).	

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 restano determinate in L.	3,958,814.17
delle quali furono pagate . »	2,161,037.69
e rimasero da pagare . . L.	<u>1,797,776.48</u>
(Approvato).	

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Art. 30.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (articolo 26) L.	1,235,237.82
---	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 28) »	2,369.01
---	----------

Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata) »	»
---	---

Resti attivi al 30 giugno 1910 L.	<u>1,237,606.83</u>
---	---------------------

(Approvato).

Art. 31.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (art 27) L.	2,074,315.83
--	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 29) »	<u>1,797,776.48</u>
---	---------------------

Resti passivi al 30 giugno 1910. L.	<u>3,872,092.31</u>
---	---------------------

(Approvato).

Art. 32.

È accertato nella somma di lire *due milioni duecentottantaquattromila ottocentoquarantadue* e centesimi *novantasette* (lire 2,284,842.97) la *differenza* passiva del conto finanziario del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1909-1910, risultante dai seguenti dati:

Attività.		Passività.	
Entrate dell'esercizio finanziario 1909-10	4,026,036.86	Differenza passiva al 30 giugno 1909 .	2,013,583.92
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1908-909 :		Spese dell'esercizio finanziario 1909-10.	3,933,715.58
accertati { al 1° luglio 1909 . . L. 1,870,994.64		Prelevamento dal conto corrente col Tesoro per reinvestimento di capitali . .	369,511 90
accertati { al 30 giugno 1910 . . . 1,871,708.39	713.75		
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1908-909 :			
accertati { al 1° luglio 1909 . . L. 3,964,031.99			
accertati { al 30 giugno 1910 . . . 3,958,814.17	5,217.82		
	<u>4,031,968.43</u>		
Differenza passiva al 30 giugno 1910 . .	2,284,842.97		
	<u>6,316,811.40</u>		<u>6,316,811.40</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini » (N. 689).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale, e sulle istituzioni affini ».

Domando all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di voler dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale:

BISCARETTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 689 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono soggette alle presente legge le istituzioni e gli enti morali che abbiano per fine preponderante l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il miglioramento dell'agricoltura e lo sviluppo della industria e del commercio e non siano contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nè regolate da leggi speciali.

(Approvato).

Art. 2.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 3.

Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi;

b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;

c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti e doni;

d) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

e) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di anni nove;

f) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni delle pensioni;

g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;

h) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Nell'esercizio della tutela saranno osservate le disposizioni di cui il titolo IV della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

(Approvato).

Art. 4.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti non possono appartenere al Consiglio di amministrazione delle istituzioni contemplate dalla presente legge coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sotto-prefettura, ovvero della Giunta provinciale amministrativa della provincia.

(Approvato).

Art. 5.

Le nomine del personale tecnico ed amministrativo sono fatte dai Consigli e dalle rappresentanze delle istituzioni in conformità alle norme fissate dai rispettivi statuti e regolamenti, ed alle leggi e regolamenti che riguardano l'insegnamento agrario, industriale e commerciale.

(Approvato)

Art. 6.

Al Ministero di agricoltura, industria e commercio spetta l'alta sorveglianza sulle istituzioni

di cui all'art. 1° della presente legge. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni, così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia il prefetto, ovvero un consigliere di prefettura designato dal prefetto, ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il prefetto annullerà le deliberazioni e i provvedimenti delle istituzioni contemplate dalla presente legge, quando contengano violazioni di legge e di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge, sotto l'osservanza dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Qualora siano stati lasciati decorrere i termini prescritti dal detto art. 52, a seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, saranno pronunciate con decreto Reale le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei Consigli o delle rappresentanze delle istituzioni soggette alla presente legge e quando si siano violate le disposizioni della legge.

(Approvato).

Art. 8.

Il prefetto di propria iniziativa o sulla domanda della autorità comunale, può ordinare ogni tempo l'ispezione degli uffici e degli atti amministrativi delle istituzioni contemplate dalla presente legge e la verifica dello stato di cassa del tesoriere.

(Approvato).

Art. 9.

Salva la facoltà di prendere, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gl'interessi delle istituzioni, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti dell'istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gl'interessi della medesima, può essere sciolta con decreto

Reale previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

Col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario coll'incarico della gestione per un periodo non superiore ad un anno, entro il quale termine l'amministrazione dovrà essere ricostituita.

(Approvato).

Art. 10.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, o che per il fine loro più non corrispondano ad un pubblico interesse, possono essere soggette a trasformazione in modo di allontanarsi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori e di mantenere i benefici nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata.

Alla trasformazione, alla revisione degli statuti e alla riforma dell'amministrazione si dovrà provvedere secondo le norme prescritte nel capo VI della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

(Approvato).

Art. 11.

È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni, le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni contemplate dalla presente legge la tutela e la vigilanza autorizzate ed imposte dalla legge stessa e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la reversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcuno effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità dirette ad impedire la tutela, le trasformazioni e le riforme amministrative e didattiche prevedute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento per l'esecuzione della presente legge in conformità, per quanto sia possibile, alle norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione delle relazioni della Commissione per il regolamento interno del Senato (numeri CLXIII e CLXIV - Documenti).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione delle relazioni della Commissione per il regolamento interno del Senato.

Domando al relatore se intende parlare.

ARCOLEO, *relatore*. Io mi rimetto alle relazioni scritte.

PRESIDENTE. Allora dichiaro aperta la discussione generale sulle proposte della Commissione per il regolamento interno del Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione delle singole proposte.

La prima è quella che riguarda le modificazioni all'art. 32 del regolamento.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di queste modificazioni, ponendole a confronto con l'articolo ora in vigore.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

ARTICOLO DEL REGOLAMENTO DEL SENATO.

Art. 32.

2° *capoverso*. La Commissione di finanze si compone di diciotto membri, ed è incaricata del preventivo esame, ecc.

8° *capoverso*. Si applica il voto limitato alla Commissione di finanze, designando quattordici nomi sopra diciotto.

MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE.

Art. 32.

2° *capoverso*. La Commissione di finanze si compone di ventiquattro membri, ecc.

8° *capoverso*. Si applica il voto limitato alla Commissione di finanze, designando diciotto nomi sopra ventiquattro.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze che ho l'onore in questo momento di presiedere, prego caldamente il Senato a voler approvare le presenti proposte di modifica al regolamento: però devo osservare che si va incontro ad una difficoltà in questo momento. In tali proposte è detto che vi sarà un voto di maggioranza e di minoranza: per fare le cose in regola, bisognerebbe che l'attuale Commissione di finanze si dimettesse, per lasciare al Senato la possibilità di dare questo voto di maggioranza e di minoranza. Ora in questo momento, che abbiamo tutti i bilanci sulle spalle non è possibile che noi ci dimettiamo; perchè potrebbe darsi che vengano fuori altri nomi e si dovrebbero quindi nominare altri relatori per i bilanci che sono in corso. Se mi risolvete questa difficoltà, io a nome della Commissione di finanze non ho nulla in contrario a consentire in tale proposta di modifica, che accettiamo ben volentieri, poichè in fondo essa è venuta dall'iniziativa della Commissione di finanze stessa.

ARCOLEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. Raccolgo le ultime parole dell'onor. Blaserna, il quale ha detto che la Commissione di finanze si è preoccupata dell'intensità del lavoro e del numero dei suoi componenti; quindi la Commissione del Regolamento è stata lieta di poter accogliere questo giusto desiderio di modifica.

Quanto alla difficoltà, io credo che sia ipotetica perchè non intendiamo di proporre che si venga subito alla votazione in base alla nuova riforma, per la ragione assai chiara che già la Commissione di finanze ha acquisito i lavori dei bilanci, che i relatori sono tutti a posto e che quindi questa proposta, quando sia votata dal Senato, non avrà la sua applicazione che con la nuova Sessione.

Dopo questa dichiarazione, stimo che l'onorevole Blaserna sarà soddisfatto, e che il Senato darà voto favorevole alla nostra proposta.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Dopo queste dichiarazioni dell'on. relatore accetto col più grande piacere la proposta modifica; tanto più che siamo stati noi della Commissione di finanze che l'abbiamo sollecitata.

Non solo l'accettiamo ben volentieri, ma preghiamo il Senato di volerle dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti la proposta di modificazione al regolamento, nei termini in cui è stata letta, con l'intesa che essa andrà in vigore nella nuova Legislatura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. La Commissione per il regolamento interno del Senato propone ancora la aggiunta di un articolo, 22-*sexties*.

Prego l'onor. senatore segretario, di dar lettura dell'articolo proposto.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 22-*sexties*.

I disegni di legge d'indole politica ed organica saranno di regola demandati all'esame degli Uffici riuniti, a norma dell'art. 34.

In tal caso funzioneranno, da Presidente e da segretario, il Presidente e il segretario più anziani dei singoli Uffici, che siano presenti.

Si procederà per squittinio segreto alla nomina di cinque commissari, che saranno convocati dal senatore che ottenne il maggior numero di voti, per costituire l'Ufficio centrale.

Si applicano nel resto le precedenti disposizioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sopra questa proposta della Commissione per il regolamento interno.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. La proposta della Commissione per il regolamento interno dice che, in caso di riunione degli Uffici riuniti per l'esame di disegni di legge d'indole politica ed organica, funzioneranno da presidente e da

segretario il presidente ed il segretario più anziani dei singoli uffici che siano presenti.

Non si dice però se si tratti di anzianità di nomina, oppure di anzianità di età.

Mi sembrerebbe perciò opportuno che la cosa fosse specificata.

PRESIDENTE. Il nostro regolamento già prevede la cosa: si tratta di anzianità di nomina a senatore.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'altra proposta della Commissione per il regolamento interno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Infine la Commissione per il regolamento interno propone una modificazione all'art. 34.

Prego innanzi tutto di dar lettura dell'articolo 34 quale ora è.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 34.

Sta in facoltà del Senato il determinare se una proposta di legge, comunque iniziata, debba svolgersi col sistema delle tre letture o rimandarsi agli Uffici, acciocchè venga esaminata in conformità degli art. 19, 20, 21, oppure ad una Conferenza degli Uffici riuniti, o finalmente ad una Commissione.

PRESIDENTE. Prego ora di dar lettura della nuova dizione proposta dalla Commissione per il regolamento interno.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 34.

Sta in facoltà del Senato il determinare se una proposta di legge, comunque iniziata, debba svolgersi col sistema delle tre letture o rimandarsi agli Uffici, acciocchè venga esaminata in conformità degli art. 19, 20, 21, oppure agli Uffici riuniti, o finalmente ad una Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questa proposta della Commissione per il regolamento interno.

ARCOLEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. Credo necessario di dare qualche spiegazione intorno alla modifica che

la Commissione per il regolamento interno propone all'art. 34, modifica che nella forma consiste nella sola soppressione di una parola, ma che nel contenuto trasforma la funzione degli Uffici riuniti.

L'attuale inciso dell'art. 34, che enumera i vari metodi di esame preliminare, designa come *conferenza*, la riunione plenaria degli Uffici, il che potrebbe includere una serie di discorsi, uno scambio di idee, senza utile risultato. Per i corpi politici la discussione è mezzo, la finalità è il voto. E questo nell'esame preliminare degli Uffici riuniti si attua con la scelta della Commissione.

Non occorre spiegare quanto il metodo da noi proposto giovi al decoro dell'Assemblea ed elevi ed allarghi la discussione dei disegni di legge d'indole politica ed organica. Da questa innovazione potremo raccogliere benefici frutti, fra i quali la maggiore partecipazione e frequenza nell'andamento dei lavori legislativi.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni dell'onorevole relatore, nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione per il regolamento interno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Arnaboldi.

Bacelli, Balestra, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Botterini.

Cadolini, Caldesi, Camerini, Carafa, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cupis, De La Penne, Del Zio, De Sonnaz, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero.

Ellero.

Fabrizi, Fadda, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Faravelli, Filomusi-Guelfi, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gatti-Casazza, Gessi, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Levi Ulderico, Lojodice, Lucca, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Minesso, Morra.

Pagano, Papadopoli, Parpaglia, Pedotti, Perucchetti, Piaggio, Pigorini, Polacco, Pollio, Ponza Cesare.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Roux.

Saladini, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, Sandrelli, San Martino Enrico, Schupfer, Scillamà, Serena, Sonnino, Spingardi.

Tajani, Todaro, Tommasini, Torrigiani Luigi, Vacca, Vischi, Vittorelli, Volterra.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito »:

Senatori votanti	111
Favorevoli	100
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 711);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 760);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 806);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 807);

Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e

dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini (N. 689);

II. Votazione a scrutinio segreto delle modificazioni al Regolamento interno del Senato (Nn. CLXIII e CLXIV - *Documenti*).

III. Interpellanza del senatore Mazziotti al ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti che intende di adottare per impedire la diffusione della fillossera in provincia di Salerno.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 952);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative (N. 955);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 966);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 (Numero 967);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 950);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 14 marzo 1913 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito

CRITERIO GENERALE
BASE DELL'AVANZAMENTO.

Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne gli uffici.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

NOMINA AD UFFICIALE
IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Art. 2.

Per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° aver compiuto il 19° anno di età e non superare il 28°. Però il limite superiore è portato a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a sottotenente nelle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi amministrativi, e per la nomina a maestro direttore di banda;

2° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di esser liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

La data e la sede di anzianità degli allievi degl'Istituti militari, i quali non abbiano potuto, per ragione di età o di anzianità, essere nominati sottotenenti insieme al rispettivo corso, sono stabilite in modo da far loro riprendere nel corso il posto che avrebbero dovuto occupare secondo la loro classificazione finale.

Art. 3.

I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate:

1° Allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2° Sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso speciale di studi presso la scuola militare;

3° Marescialli, che siano riconosciuti per contegno, carattere, autorevolezza e capacità professionale, da accertarsi con apposito esperimento, idonei ad adempiere le funzioni di sottotenente nella propria arma; senza essere obbligati a compiere il corso speciale;

4° Sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'Istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento, ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria, cavalleria e artiglieria, o dell'Accademia militare per quelli del genio.

Art. 4.

Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi quelli dei carabinieri reali e del corpo sanitario e veterinario, è devoluto ai sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della scuola ed accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 3.

In difetto di sottufficiali promovibili a sottotenente, la proporzione sopra stabilita sarà al-

terata a favore delle altre categorie indicate all'art. 3.

Così pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai numeri 1 e 4 dell'art. 3, potranno essere promossi sottufficiali in più della proporzione normale stabilita.

Art. 5.

Per ottenere la nomina a tenente medico o veterinario in servizio attivo permanente i sottotenenti di complemento di tali corpi non debbono avere superato rispettivamente l'età di 32 o di 30 anni.

AVANZAMENTO NEI VARI GRADI.

Art. 6.

I sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati quelli della specialità treno e quelli provenienti dai marescialli di cui al n. 3 dell'art. 3), non possono essere promossi tenenti se non hanno superato gli esami finali delle rispettive scuole di applicazione.

La loro anzianità viene determinata dall'ordine di classificazione ottenuto all'uscita da dette scuole.

Art. 7.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo possono esser concessi all'avanzamento a scelta; nei corpi sanitario e veterinario però, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta, è di un terzo.

Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianità, i tenenti non saranno sottoposti ad esami; coloro per altro che provengono dai marescialli, di cui al n. 3 dell'art. 3, dovranno subire apposito esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento.

Il reclutamento dei capitani commissari è regolato dall'art. 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dalla legge 24 dicembre 1899, n. 461.

Per ottenere l'avanzamento a scelta:

a) i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, devono aver superato tutti gli esami finali di ogni anno della

scuola di guerra (anche senza averne frequentato i corsi);

b) i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto Reale;

c) tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organico complessivo dei tenenti e sottotenenti, ad eccezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta e per due volte soltanto, i tenenti compresi nella prima metà del ruolo rispettivo che ne facciano domanda.

Perchè i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta, è condizione assoluta che la competente Commissione d'avanzamento di 1° grado nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda.

Art. 8.

I tenenti d'artiglieria possono essere promossi a scelta nel ruolo tecnico, in misura non superiore al quarto delle vacanze che si verificano in detto ruolo, sulla base dei risultati del corso superiore tecnico, e secondo norme da determinarsi per decreto Reale.

Entro tale limite la promozione a scelta dei tenenti nel ruolo tecnico avviene in base all'articolo 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Art. 9.

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; però nei corpi sanitario e veterinario, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per ottenere l'avanzamento ad anzianità i capitani devono aver superati esperimenti da determinarsi con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma.

Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi,

ed in parte speciali a ciascun' arma come per l'avanzamento ad anzianità.

Saranno ammessi all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di primo grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver prestato servizio nei reggimenti o reparti autonomi di truppa, col grado di capitano, almeno per due anni, se di stato maggiore o del genio, e per cinque anni, se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente); Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianità nel limite dei posti riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta: quelli che risultassero in eccedenza saranno a mano a mano promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

I capitani medici e veterinari, potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Art. 10.

I tenenti colonnelli sono nominati per anzianità tra i maggiori del rispettivo ruolo, salvo le eccezioni di cui agli art. 13 e 23 della presente legge.

Art. 11.

I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del corrispondente ruolo di anzianità. Essi dovranno aver subito, con esito favorevole, apposito esperimento di abilità e cultura professionale, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

Art. 12.

Le promozioni ai vari gradi di generale hanno luogo a scelta; esse debbono essere riservate esclusivamente a coloro che per carattere, intelligenza, qualità militari e cultura diano sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto la carica che possono essere chiamati a coprire.

I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di maggior generale, se non hanno tenuto lo-devolmente, per due anni almeno, il comando di un reggimento o di un reparto autonomo di truppe o delle scuole centrali di tiro d'artiglieria.

Art. 13.

L'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari, abbia reso allo Stato qualche servizio di straordinaria importanza, potrà, anche se non sia già iscritto sul quadro di avanzamento, essere promosso per merito eccezionale, con precedenza su tutti i pari grado iscritti sul quadro d'avanzamento, ed indipendentemente dalle condizioni di grado, di comando, di servizio nonchè degli altri requisiti speciali richiesti, caso per caso, dalla presente legge per le promozioni ordinarie, mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Le proposte per queste promozioni eccezionali, sono fatte con speciali relazioni a S. M. il Re, dal ministro della guerra. Esse però dovranno preventivamente riportare il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 16 della presente legge, con l'intervento di almeno tre quarti dei membri.

Il parere della Commissione sarà ritenuto sfavorevole, se la proposta abbia riportato più di un voto contrario.

Art. 14.

In tempo di guerra:

a) si possono fare in tutti i gradi di ufficiale promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno;

b) le promozioni ordinarie possono aver luogo senza esami od esperimenti, e facendo astrazione, per i colonnelli, dal termine di tempo stabilito dal secondo capoverso dell'art. 12 della presente legge.

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO.

Art. 15.

Dell'idoneità all'avanzamento, sia a scelta sia ad anzianità, giudica una Commissione di

avanzamento di primo grado, le cui deliberazioni sono alla loro volta sottoposte al giudizio di una Commissione superiore.

Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, la composizione delle commissioni suddette, a seconda dei vari gradi e dei vari ruoli, è determinata dal regolamento.

Art. 16.

La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di Commissione centrale d'avanzamento. Essa è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonché gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanità militare e l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte come membri consultivi e senza diritto a voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

La Commissione non s'intenderà costituita ove manchi più di uno de' suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

Art. 17.

In caso di discrepanze tra i giudizi emessi dalle Commissioni di primo grado e da quelle di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al ministro.

Art. 18.

La designazione alla carica di comandante di Corpo d'armata è fatta dal ministro, su proposta della Commissione centrale d'avanzamento nei modi contemplati dall'art. 16.

Il ministro fa la designazione alle altre alte cariche dell'esercito, e cioè del capo di stato maggiore dell'esercito, dei comandanti di armata, del Comandante generale dei carabinieri reali, degli ispettori generali di cavalleria, artiglieria e genio e del Presidente del tribunale supremo di guerra e marina, udito il parere consultivo della Commissione centrale, composta per questi casi del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata.

Vi interverrà inoltre il ministro, però senza voto.

Art. 19.

Per la promozione ai vari gradi, sino a quello di tenente colonnello compreso, è definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale che, in occasione della formazione dei quadri annuali normali di avanzamento, non venne iscritto per due volte consecutive nel quadro rispettivo, in seguito a giudizio di non idoneità od a rinuncia, non motivati da temporanea infermità.

Le due esclusioni dal quadro di avanzamento non possono determinare l'esclusione definitiva quando tra la 1^a e la 2^a sia interceduto un giudizio d'idoneità all'avanzamento.

Nei gradi successivi è escluso definitivamente dall'avanzamento l'ufficiale giudicato una sola volta non idoneo o che abbia rinunciato al grado superiore, purchè il giudizio di non idoneità o la rinuncia non derivino da motivi di salute.

La mancata designazione a comandante di corpo di armata equivale all'esclusione dall'avanzamento. Fanno eccezione il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re, il presidente del tribunale supremo di guerra e marina, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e gli ispettori generali d'artiglieria e del genio, pei quali ultimi due è però necessaria la riconosciuta idoneità alle mansioni loro spettanti presso l'esercito mobilitato.

Art. 20.

Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti.

RECLUTAMENTO ED AVANZAMENTO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Art. 21.

I capitani di stato maggiore sono scelti tra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali:

a) abbiano superato con distinzione gli esami della scuola di guerra;

b) abbiano compiuto con buon esito un esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale;

c) abbiano tenuto lodevolmente per due anni, col grado di capitano, il comando di un reparto della propria arma.

Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, i maggiori, i tenenti colonnelli ed i colonnelli di stato maggiore sono scelti fra gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dei gradi corrispondenti, i quali abbiano da ufficiali superiori prestato lodevolmente servizio, per due anni almeno, in un reggimento della loro arma e per il complesso delle loro qualità siano giudicati idonei al trasferimento nel corpo di stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto reale.

Art. 22.

I capitani di stato maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza; i maggiori possono essere promossi o nell'arma di provenienza o nel corpo stesso di stato maggiore; i tenenti colonnelli, di massima, sono promossi nell'arma di provenienza ed eccezionalmente nel corpo di stato maggiore.

Art. 23.

I maggiori di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli quando, per la loro sede di anzianità, raggiungano il primo sesto del ruolo organico dei maggiori della propria arma.

Art. 24.

Alla tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro stabilita dalla legge 17 luglio 1910, n. 515, mo-

dificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698, è sostituita la seguente:

Tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro (Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

43 colonnelli o tenenti colonnelli.

27 tenenti colonnelli o maggiori.

193 capitani.

131 tenenti o sottotenenti.

394 Totale.

LIMITI DI ETÀ.

Art. 25.

Ai generali d'esercito non viene applicato alcun limite di età.

Esso è fissato a 68 anni per i tenenti generali che coprono le cariche enumerate all'art. 18 e per il primo aiutante di campo generale di S. M.

Art. 26.

Il limite di età dei maggiori generali medici e del maggiore generale commissario è di 65 anni; quello del tenente generale medico è di 68 anni.

Art. 27.

Il limite di età di 68 anni è pure stabilito per l'ufficiale generale investito della carica di ministro della guerra.

Esso è applicato anche al ministro cessante dalla carica, quando questi abbia coperto in precedenza una delle cariche di cui all'art. 18, oppure sia più anziano di un comandante di corpo d'armata.

Art. 28.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 25, 26 e 27 della presente legge.

ASPETTATIVA SPECIALE.

Art. 29.

Il ministro della guerra è autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto è stabilito per i capitani dall'art. 2 della legge,

n. 247, in data 3 luglio 1902, e dall'art. 4 della legge, n. 493, in data 19 luglio 1909.

Art. 30.

Il numero massimo degli ufficiali da collocarsi in aspettativa per effetto del precedente articolo non può superare un decimo dell'organico rispettivamente stabilito per ciascun grado nelle singole armi.

Art. 31.

Gli stipendi degli ufficiali durante l'aspettativa speciale di cui all'art. 29 della presente legge, all'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, all'art. 4 della legge n. 493 in data 19 luglio 1909 e all'art. 10 della legge n. 531 in data 17 luglio 1910 sono considerati come percepiti per intero per l'applicazione degli articoli 71 e 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 32.

Non può essere promosso al grado superiore l'ufficiale a carico del quale sia iniziato procedimento penale o sia ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina. In caso di esito favorevole, l'ufficiale, previo un nuovo giudizio delle Commissioni d'avanzamento, può essere subito promosso, ed in tal caso gli viene assegnata la data e la sede d'anzianità che avrebbe conseguito qualora la sua promozione non fosse rimasta sospesa.

Art. 33.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento nei corpi sanitario o veterinario è necessario soddisfare alle condizioni di cui all'art. 2 e possedere la laurea in medicina o zoiatria.

Possono inoltre conseguire tale nomina i sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo che abbiano conseguito la laurea in medicina o zoiatria.

Art. 34.

Gli articoli 1, 4, 5, 6, 10, 12, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 51 della legge 2 luglio 1896,

n. 254 (modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50 e 21 luglio 1902, n. 303), sono abrogati.

Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 35.

Il Ministero stabilirà con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, le norme per la prima applicazione della presente legge, fermi rimanendo i diritti e i titoli già acquisiti all'avanzamento ad anzianità ed a scelta.

Art. 36.

Nel primo anno successivo alla data della presente legge, avranno facoltà di presentarsi all'esperimento a scelta, di cui all'articolo 9, soltanto i capitani che abbiano almeno otto anni di grado, ed i capitani medici e veterinari entrati nel primo quarto del ruolo rispettivo.

Nei cinque anni successivi alla data della presente legge potranno presentarsi agli esperimenti a scelta anche i capitani che non abbiano compiuto presso le truppe il tempo prescritto dall'art. 9, a condizione che prestino servizio a un reggimento o reparto autonomo almeno dal 1° gennaio successivo alla data della legge.

Art. 37.

Ai maggiori che già trovansi nel corpo di stato maggiore ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, provenienti dai capitani che già godettero della promozione a maggiore a scelta per effetto dei Reali decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sarà applicato il disposto dell'art. 23 della presente legge.

Art. 38.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico, sentito il parere del Consiglio di Stato, le varie leggi relative all'avanzamento nel Regio esercito.